

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 49

Adunanza 7 dicembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE – VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1299 – 44679/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villafranca Piemonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con le Variante Strutturali approvate con deliberazione G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e con deliberazione G.R. n. 17-5256 del 12/02/2007;
- ⇒ ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 18 del 16/04/2009 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ⇒ ha approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/07/2005 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 66 del 21/09/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 04/11/2010, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 136/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 al 1991 e 4.795 nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante aumento;
- ≡ superficie territoriale di 5.067 ettari in pianura, con pendenze inferiori al 5°, dei quali 1.891 appartenenti alla "Classe I", 1.555 appartenenti alla "Classe II" di capacità d'uso dei suoli che complessivamente rappresentano il 68% dell'intero territorio comunale;
- ≡ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- ≡ individuato dal Piano Territoriale Regionale e confermato dal P.T.C come centro storico di tipo C "media rilevanza";
- ≡ insediamenti produttivi: è inserito dal P.T.C. nel *Bacino produttivo marginale* di Vigone con i Comuni di: Buriasco, Cercenasco, Piscina, Scalenghe e Vigone;
- ≡ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 139 di *Villafranca*, 150 di *Madonna degli Orti*, 151 di *Campiglione Fenile* e 153 di *Babano*;
  - è interessato dalle previsioni di un Accordo di Programma, sottoscritto il 21/01/2004, dalla Regione Piemonte, dalle Province di Torino e Cuneo, per la realizzazione di un nuovo collegamento Villafranca - Cardè e per le opere di allargamento e sistemazione stradale della S.P. 139 tra Airasca e Villafranca;
- ≡ infrastrutture ferroviarie:
  - è attraversato dal sedime della linea ferroviaria, attualmente disattivata, Airasca - Moretta - Saluzzo, lungo il quale è prevista la realizzazione di pista ciclabile, tratto Airasca - Moretta;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal fiume Po e dal Torrente Pellice i cui corsi sono di competenza del Magistrato del Po e sono, con il Torrente Cantogno, compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera Via Vecchia, Bealera Sterpissone Nero e Rio Sterpissone Bianco;
  - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.161 ettari di territorio (circa il 43%) nonché la previsione di un "limite di progetto" di 4.700 metri di lunghezza;
- ≡ per quanto riguarda la tutela ambientale si segnala:
  - l'Area Protetta Regionale Istituita della *Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice* che interessa 452 ha di territorio comunale, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) distinto con la sigla IT1110015, denominato "Confluenza Po-Pellice";
  - è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "Zona Umida di Zucchea" e "Bosco di Vigone" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078, rispetto ai quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 14.3.1 del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 66 del 21/09/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- a) *"imposizione temporale per la progettazione delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo (PEC) dal P.R.G.C.;*
- b) *modifica dell'altezza e del numero di piani dei nuovi edifici nelle zone R al fine di consentire l'applicazione dell'art. 4 punto 1-12 delle NTA di PRGC in quelle zone con falda acquifera particolarmente superficiale;*
- c) *precisazione della possibilità di realizzare appartamenti in aree PE;*
- d) *nuova perimetrazione del PdR relativo ai fabbricati dell'ex consorzio agrario;*
- e) *suddivisione in due sub ambiti dell'area PC7;*
- f) *individuazione di un rudere in Frazione San Luca;*
- g) *individuazione di un Piano di Recupero in zona R limitato esclusivamente alle volumetrie esistenti residenziali;*
- h) *modifica dell'intervento previsto dal piano particolareggiato di centro storico per gli edifici 21.I.V.B e 21.IV.3;*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/12/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/11/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *"La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di*

*eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”;*

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 23 al P.R.G.C., del Comune di Villafranca Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 66 del 21/09/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
  - come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
  - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ..... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo".*  
Quanto sopra per evidenziare che l'esclusione dalla procedura di VAS, dichiarata nella *"Relazione Tecnica"*, deve trovare esplicito richiamo nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante con le relative motivazioni;
3. di trasmettere al Comune di Villafranca Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta